

Il nuovo esame di stato è in realtà un esame che ripristina norme già applicate in passato, successivamente oggetto di deroga o parziale disapplicazione per le note situazioni contingenti. Con l'anno 2023 di fatto vengono reintrodotti tutte le specificazioni previste dalle norme vigenti, eccetto la presenza come requisito di accesso dell'effettuazione delle attività di cui all'art. 13 c. 2 lett. c) del DLGS 62/17, ossia la completa effettuazione delle attività di ex A S-L, oggi PCTO (cfr. OM 45/23, art. 3 c. 1).

L'importanza e la cardinalità di questo requisito, nella versione dell'esame ormai prossima al completo ripristino secondo norma madre, è tuttavia accentuata da un comma nuovo, art. 11 c.6, introdotto nell'annuale Ordinanza appena citata allo scopo di evidenziare la piena significanza del PCTO ai fini della valutazione dello studente.

L'intera Ordinanza, modificando in esordio l'ordine dei VISTO e ponendo per primo di essi il riferimento al DLGS 62/17 e quindi mediamente alla Legge 107/2015, sottolinea la relazione forte di questo modello di esame con una stagione normativa transpolitica, relativamente indipendente dagli orientamenti governativi, e tale da avere (fin dallo sviluppo dell'autonomia e del riordino dei cicli tra il 1997 e il 2003) prospettato un momento di chiusura del curriculum degli studi che superasse la natura di solo, comunque necessario, momento di legalizzazione del percorso.

Lo spirito di fondo del momento conclusivo degli studi, infatti, rimane profondamente coerente con la L. 425/1997 e il successivo DPR 323/1998, certamente non nei dispositivi e nelle forme organizzative, via via modificatisi, ma con l'impianto della comprensione unitaria del percorso formativo: non più studio di saperi articolati in forma parallela l'uno all'altro e coerenti secondo interne logiche disciplinari quanto a sviluppi, come spesso si erano configurati in una prassi tanto virtuosamente evitata da molti quanto attrattiva per troppi altri, ma filiera unitaria di un curriculum come sistema di regolazione degli apprendimenti, volto a raggiungere un certo esito di apprendimento specifico e descrivibile (il cosiddetto PECUP).

Non vi è dubbio infatti che questo sia l'esame del PECUP, ossia quell'esame nel quale lo studente, padroneggiando metodi e conoscenze affrontati e immagazzinati negli studi del proprio curriculum, deve dimostrare (oltre gli acquisiti crediti scolastici) attraverso tre prove:
le proprie competenze di comunicazione, argomentazione e organizzazione del pensiero in lingua madre nello scritto e nell'orale, rispetto a standard nazionali;
la propria competenza integrata nell'area di quanto caratterizza l'indirizzo prescelto, rispetto a standard nazionali;
infine, la capacità di mettere a frutto la raggiunta dimensione culturale nella riflessione sulla propria esperienza, sulla propria dimensione di cittadinanza, sulla vocazione orientativa della propria vita.

Se certamente soprattutto quest'ultimo elemento appare ancora di difficile gestione nel contesto del limitato spazio del colloquio, dove pure trova cittadinanza, tuttavia ci sono diversi accorgimenti di ordine sia gestionale, in sede di colloquio, sia propedeutico, come azione didattica e mediatrice specifica a cura del consiglio di classe, che potranno facilitare questo percorso.

L'Ordinanza Ministeriale 45/23, che regola lo svolgimento dell'esame e che è disposizione imperativa per i soggetti coinvolti dal punto di vista amministrativo, presenta rispetto a quella del precedente anno alcune variazioni significative, che in parte sono collegate, ovviamente, alla scomparsa delle diverse misure straordinarie ancora legate all'emergenza epidemiologica trascorsa.

Poiché questa sede non rappresenta quella dell'istruzione delle commissioni, le uniche disposizioni che abbia senso qui richiamare sono quelle che più specificamente riguardano le istituzioni scolastiche come tali.

Tra di esse vale la pena sottolineare, per le poche ma non irrilevanti istituzioni scolastiche che se ne avvalgano, la menzione specifica del percorso di apprendistato dentro il quale, come è noto, è possibile sostenere un corso di studi e avviarsi all'esame di stato.

Tale dispositivo compare esplicitamente all'art. 10 c. 1 e all'art. 16 c. 7 lett. i), rappresentando un segnale di attenzione a un percorso che concretamente interpreta l'integrazione tra apprendimento non formale, informale e formale collocandolo in un preciso scenario di impegni e rapporti.

Il richiamo allo spazio acconcio a tale percorso, ove sussista, nel documento del 15 maggio, riporta l'attenzione sulla natura non formale di tale documento.

E non a caso l'ordinanza ha voluto esplicitare, all'art. 10 c. 2, la facoltà di consultazione di famiglie e studenti, non nuova alla normativa, del resto, ma qui singolarizzata come segnale, si ritiene, dell'opportunità di riportare l'esame al centro della riflessione della comunità educante professionale e delle sue relazioni con il sistema sociale che in essa convive.

Dunque un esame che porta con sé, riprendendo un filo, un'idea alta di consapevolezza da parte del corpo docente di essere accompagnatore e facilitatore di un percorso di apprendimento mirato di cui lo studente e la famiglia sono pienamente a conoscenza, tema che era già esigenza posta dal DPCM 7.6.95 sulla Carta dei Servizi.

Come sopra detto, l'esame ambisce a produrre risultati di accertamento delle competenze degli studenti contro standard nazionali.

Tali standard sono definiti in tre diversi luoghi:

per la prova scritta di lingua italiana (o prima lingua altra, in casi specifici), dal Dm 1095/2019 o equivalente normativa/indirizzo;

per la seconda prova a carattere nazionale riferita agli specifici indirizzi, dai c.s. Quadri di riferimento;

per il colloquio, dall'art. 9 del DLGS 62/17 e relativi atti ministeriali di chiarimento, indicazione etc. pur essendo chiarissima la felice sintesi del dispositivo madre.

La natura nazionale della prova è garantita in alcuni casi dalla medesimezza delle tracce proposte, oltre che dalla distribuzione del punteggio secondo standard definiti dai Quadri stessi (ciò vale per le prove prima per tutti gli indirizzi, seconda per licei tecnici e professionali v.o.); in altri casi, dalla procedura di costruzione della prova secondo indicazioni nazionali e dalla distribuzione del punteggio secondo standard (seconda prova professionali n.o.); infine, dalla regolamentazione dello svolgimento e dall'articolazione minuziosa dello strumento di valutazione, per quanto riguarda il colloquio.

In particolare, la costruzione della prova seconda per i professionali n.o., che sarà oggetto di un prossimo workshop a cura della Scuola Polo e di USR, è altresì minuziosamente regolata dall'OM 45/23 all'art. 20 cc. 3-6.

Occorre qui ricordare che una fruttuosa esperienza su questo punto dovrà già essere stata maturata in fase preliminare ed esercitativa, a partire dall'analisi delle competenze specifiche di ciascun indirizzo come da DI 92/18 allegato C, dall'individuazione degli assi afferenti lo sviluppo di tali competenze e del contributo previsto di ciascun collega coinvolto, dallo studio del rapporto tra i nuclei tematici fondamentali d'indirizzo previsti dai nuovi quadri di riferimento, dal peso della specificità del percorso nella singola scuola sulla base dei codici ATECO e NUP cui il percorso ha scelto di riferirsi.

Sorgono qui innumerevoli problemi pratici, soprattutto laddove come sarà spesso comune v.o. e n.o. convivano nella stessa istituzione scolastica.

Sottolineiamo altresì alcuni aspetti variati nella OM, rispetto a precedenti versioni, per sottolineare alcuni punti di interesse.

Relativamente alla fase degli esami preliminari, si ricorda dove essi vengano svolti per più anni la necessità di distinguere le valutazioni delle relative prove anno per anno. Si dà il caso, molto specifico, nella possibilità di ottenere un diploma professionale, da esterno, per un corso di nuovo ordinamento avendo già conseguito il diploma di v.o. (art. 4 c. 6). Altrettanto specifico, ma non necessariamente infrequente, il caso di candidato del n.o. professionale che provenga da IEFP dove ha frequentato il terzo o il terzo e quarto anno e che sia transitato come interno sulla base della nuova normativa sui passaggi tra sistemi (art. 11 c. 4). Nel caso di dubbi sarà utile rivolgersi all'Ufficio V e/o al Coordinamento Dirigenti Tecnici.

Si ribadisce, come del resto già anticipato, che la valutazione del PCTO ha un'importanza specifica per la definizione del credito scolastico. Sembra di poter suggerire, estensivamente e in linea con quanto fin qui sostenuto, che la sua particolare positività dovrebbe ricadere sulle valutazioni disciplinari come tali e non soltanto servire da fattore generico di collocamento nella fascia alta o bassa della banda.

Solo per completezza si nota che la presente OM, finalmente, elimina la dizione equivoca di sottocommissione. La consustanzialità della commissione alla classe si evince, comunque sia, dal fatto che il consiglio di classe ha potere fortemente condizionante sulla commissione che ad esso afferisce, dovendo quest'ultimo attenersi alla prescrizioni del consiglio in materia di trattamento dello studente con disabilità. Peraltro la commissione, nel caso di BES cd. di III tipo, ha facoltà di ampliare gli strumenti compensativi come da nuove disposizioni (art. 25 c. 6).

La scuola deve richiedere direttamente via specifiche funzioni SIDI prove in formato speciale e, solo viaUSR, eventuali prove cartacee (artt. 18 e 24 c. 6).

In conclusione, sempre nel noto contesto della complessità e tensione di un sistema, come quello della scuola, che per ampiezza e interesse sociale è sempre stato da decenni isomorfo all'intera nazione con i suoi valori e le sue problematiche, l'esame ripristinato è un tassello fondamentale di chiusura virtuosa del processo di rinnovamento e dovrà essere sulla preparazione alle prove nazionali, viste come occasioni di concreto esercizio del sapere curricolare nella sua ampiezza, che si giocherà in futuro, ma già anche oggi, il senso del fare scuola nel secondo ciclo.